



DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione contratto decentrato 2024

Presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	NO
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI (da remoto)
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI

NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	NO
Pennisi Paolo Giannantonio Lorenzo	Componente	NO

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale f.f., dott. Ciro Di Leva, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente chiede al dottor Di Leva di introdurre il tema della deliberazione.

Il Segretario Generale f.f. ricorda che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - parte giuridica e parte economica - relativo al Personale del comparto Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021. Lo stesso individua, all'articolo 7, le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

Il successivo articolo 8 precisa che la contrattazione si deve riferire a tutte le materie demandate a tale livello, che la stessa ha durata triennale e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo delle stesse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Nell'ambito delle fasi necessarie per arrivare alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo è previsto che l'organo politico trasmetta specifici indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica (costituita con delibera di Giunta n. 9 del 24/01/2023) affinché il contratto - nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e utilizzabili ai sensi del CCNL e messe a bilancio - venga impostato con contenuti e risultati coerenti con i documenti di programmazione.

Con la citata delibera di Giunta n. 9 del 24/01/2023, la Camera ha disposto la nomina, ai sensi dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto delle Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022, della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative previste dai CCNL, composta dal Segretario generale pro tempore. E' necessario aggiornare la composizione della delegazione prevedendo che al Segretario generale pro tempore si affianchino altre due figure di funzionari in servizio che, considerate le materie da trattare, sono da ritenere il dottor Giacomo Faustini, Responsabile del Servizio Contabilità e risorse umane e la dottoressa Luigia Caglioti, Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali. Il Presidente provvederà in seguito a nominare la dottoressa Veronica Peta, dipendente camerale, in qualità di segretario.

Si chiede inoltre alla Giunta di esprimersi in merito alle direttive da impartire alla Delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative relative alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo - parte economica anno 2024, tenendo tuttavia presente che, nei casi di importante evoluzione della normativa di riferimento, o di novità derivanti da un CCNL o di ridefinizione dei sistemi organizzativi interni e dei sistemi valutativi, sarà necessario prevedere la ripresa della contrattazione o la definizione di un nuovo contratto.

Inoltre, per quanto riguarda la corretta quantificazione del Fondo risorse decentrate, occorre individuare oltre alla parte stabile anche le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità ai sensi dell'art. 79 del CCNL sopra indicato.

Il Fondo per le Risorse Decentrate del Personale non dirigente viene determinato annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.

Si ricorda che la costituzione del suddetto Fondo è atto gestionale rimesso al Segretario generale, mentre rientra nelle competenze della Giunta, oltre alla definizione degli indirizzi generali entro cui la Delegazione trattante di parte datoriale dovrà operare, anche l'autorizzazione all'individuazione e quantificazione delle risorse variabili.

Si riportano di seguito le risorse variabili individuate al fine di alimentare il Fondo delle risorse decentrate 2024 del personale non dirigente:

importo corrispondente all'1,2% del monte salari del 1997 pari a € 1.426.385,00;

Art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16.11.2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	€ 12.879,33
---	---	-------------

risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti;

Art. 79 c. 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ...omissis..., ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	€ 20.000,00
---	--	-------------

residui del lavoro straordinario dell'anno precedente di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999

Art 79 c. 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999	€ 15.408,18
--	---	-------------

*importo corrispondente al 0,22% del monte salari 2018 pari a € 2.336,42 (€2.045.523 *0,22%= € 3.386,11) da ripartire in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2023 delle risorse del Fondo del personale non dirigente e delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato (il riferimento al 2021 viene postposto al 2023, primo anno di costituzione del Fondo del personale non dirigente della Camera e di destinazione delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato)*

Art 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessiva non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. ...omissis... Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.	€ 2.336,42
---------------------------------------	--	------------

risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile

Art. 80 c. 1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€ 21.470,26
---	---	-------------

Inoltre, il trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) anno 2024 - costituito come previsto dall'art. 17 c. 1 del CCNL 16.11.2022 dalla retribuzione di posizione e di risultato ed il cui finanziamento è a carico del bilancio dell'Ente (art. 17 c. 6 del CCNL 16.11.2022) - viene alimentato dalla seguente voce:

*importo corrispondente al 0,22% del monte salari 2018 pari a € 1.049,69 (€2.045.523 *0,22%= € 3.386,11) da ripartire in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2023 delle risorse del Fondo del personale non dirigente e delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato (il riferimento al 2021 viene postposto al 2023, primo anno di costituzione del Fondo del personale non dirigente della Camera e di destinazione delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato)*

Art 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessiva non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. ...omissis... Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del	€ 1.049,69
---------------------------------------	---	------------

	D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017	
--	---	--

Con riguardo al trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) anno 2024 - costituito come previsto dall'art. 17 c. 1 del CCNL 16.11.2022 dalla retribuzione di posizione e di risultato ed il cui finanziamento è a carico del bilancio dell'Ente (art. 17 c. 6 del CCNL 16.11.2022), si deve evidenziare che l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 afferma come "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo sopra richiamato diverse sezioni regionali della Corte dei Conti si sono espresse unanimemente in merito al limite unico al trattamento accessorio ovvero:

- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 27/2019/PAR del 21 febbraio 2019, con la quale è stato precisato che "il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale";
- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR del 25 luglio 2019 con al quale è stato precisato "che il tetto di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quelle delle singole categorie";
- deliberazione della Corte dei Conti per il Piemonte n. 62/2016, deliberazione della Corte dei Conti per la Toscana n. 59/2017, nonché deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 150/2019 le quali confermano che il limite di cui art 23 del D. Lgs 75/2017 è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, e non con riferimento ai fondi delle singole categorie di personale, a nulla rilevando se le risorse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

La Ragioneria Generale dello Stato solo dall'anno 2020 attraverso la propria circolare n. 16/2020 ha affermato che "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e

non dirigente) che operano nell'amministrazione (...). Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni Locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale le risorse di una diversa categoria di personale”.

L'ARAN con proprio orientamento applicativo AFL20 nonché attraverso il parere Protocollo n. 3939/2020 rilasciato a favore della Provincia di Pistoia ha a sua volta affermato che “(...) qualora a seguito della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in base all'art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario e sia pertanto possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, (...) ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente. Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell'anno 2020, l'ente avrebbe comunque l'autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lettera e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all'orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017”.

Il parere dell'ARAN fa riferimento alle indicazioni dettate dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2020, che contiene le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale. In tale circolare viene evidenziato che il tetto al trattamento economico accessorio è complessivo e non le singole voci. Recita la Circolare citata che la introduzione del tetto complessivo al salario accessorio “consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento dal fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale, le risorse di una diversa categoria di personale”.

Va considerato che il limite del salario accessorio 2016 del Fondo Dirigenti utilizzabile in quanto non distribuito nel corso del 2023 e relativo alle cosiddette risorse variabili ammonta ad euro 79.780,38.

Inoltre, in relazione alle possibili esigenze organizzative che si potranno manifestare anche in relazione alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa, con riguardo all'istituzione di una nuova posizione o comunque ad ulteriori attività che potranno essere poste in essere dalla Camera, il Fondo delle EQ potrà risultare non sufficientemente capiente.

A seguito dell'approvazione del CCNL 21/5/2018 il Fondo delle posizioni organizzative, seppur nei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 è finanziato con risorse del bilancio dell'ente, contrariamente rispetto al Fondo del "Comparto" che comunque deve trovare presupposto nelle voci tassativamente previste dall'Art. 67 del sopra richiamato CCNL.

Alla luce delle esigenze organizzative di prospettiva della Camera di commercio di CZKRVV si rende necessario incrementare il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 di euro 11.357,97 con riferimento specifico al fondo delle EQ, utilizzando l'eccedenza rilevabile nell'ambito del limite del fondo della Dirigenza per detto importo. La parte datoriale con la riduzione delle risorse destinate, ad esempio, al fondo dei dirigenti può liberare risorse da destinare all'incremento del fondo per le EQ, quindi senza un passaggio diretto, ma creando le condizioni attraverso cui si possa realizzare questa osmosi attraverso una deliberazione dell'ente. A fronte della scelta organizzativa compiuta approvando l'attuale macrostruttura, che vede l'articolazione dei servizi in 12 posizioni di Elevata qualificazione, e tenuto conto della mancanza attuale di figure dirigenziali pur previste dalla citata macrostruttura, si ritiene opportuno che venga deliberata la destinazione al fondo delle EQ di un importo pari ad euro 11.357,97, riducendo per un pari importo il limite del fondo dirigenti fino a quando, mutate le dotazioni di risorse umane, non si renda opportuno rivisitare eventualmente tale disposizione.

A conclusione del dibattito

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia";

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre 2022 di nomina della Giunta Camerale;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024 ratificata con D.G. n. 2 del 30/01/2024;

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, in particolare, l’art. 7 che stabilisce soggetti e materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa;

VISTO l’art. 8 comma 2 del medesimo CCNL in ordine alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica;

UDITO quanto esposto dal Segretario generale f.f. dottor Di Leva;

VISTO l’art. 79, comma 2 del CCNL 16.11.2022, a mente del quale: “Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999.”;

RICORDATO il parere ARAN AFL20;

TENUTO CONTO delle indicazioni della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2020;

VISTE le indicazioni di diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti,

VISTO lo Statuto vigente ed in particolare gli artt. 20 sulle competenze e funzioni della Giunta;

All’unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di aggiornare la composizione della delegazione prevedendo che al Segretario Generale pro tempore, Presidente della delegazione, si affianchino altre due figure di funzionari in servizio che, attualmente, considerate le materie da trattare, sono da ritenere il dottor Giacomo Faustini, Responsabile del Servizio Contabilità e risorse umane e la

dottorssa Luigia Caglioti, Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dottorssa Veronica Peta, dipendente camerale;

- 2) di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive:
 - a) garantire che il contenuto del contratto collettivo integrativo - per quanto concerne le specifiche materie oggetto di contrattazione - sia coerente con le linee strategiche dell'Ente;
 - b) finalizzare la contrattazione integrativa all'obiettivo del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e di produttività dei servizi pubblici, incentivando le varie azioni per la qualità della performance e per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze professionali con approcci selettivi e meritocratici;
- 3) di autorizzare l'iscrizione delle risorse variabili indicate in premessa al Fondo per le Risorse Decentrate del Personale non dirigente anno 2024 e al trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ - Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) anno 2024, tenuto conto delle indicazioni sopra esposte e compatibilmente con le risorse complessivamente disponibili nel bilancio dell'esercizio 2024.
- 4) di incrementare il limite del fondo delle posizioni organizzative per un importo di euro 11.357,97;
- 5) di ridurre conseguentemente tale limite relativamente al fondo della Dirigenza;
- 6) di dare atto che quanto previsto ai precedenti punti 5) e 6) permette:
 - a) di non pregiudicare quanto attualmente riconosciuto, alla luce della vigente metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali, ai Dirigenti dell'Ente;
 - b) di rispettare il limite unico al salario accessorio 2016 di cui all'art 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
- 7) di dare mandato al Segretario Generale f.f. affinché determini con proprio provvedimento il Fondo per le Risorse Decentrate del Personale non dirigente per l'anno 2024 e il trattamento economico accessorio del personale di EQ anno 2024 nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti in materia;
- 8) di dare mandato al Segretario Generale f.f. di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il Personale non dirigente per l'anno 2024 con successivo atto, a seguito dell'integrazione delle risorse ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 come indicato in premessa.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ciro Di Leva)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)